

SCADENZA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ

Piccola, ma importante novità in materia di burocrazia per il cittadino è quella che prevede che la scadenza dei documenti di identità e di riconoscimento coincida con la data di nascita del titolare (art 7). La novità vale solo per i documenti rilasciati o rinnovati dopo il 9 febbraio 2012.

Il provvedimento è senz'altro utile per aiutare la memoria dei titolari. In pratica i rinnovi effettuati dopo il 9 febbraio avranno validità sino al compleanno successivo alla data di scadenza altrimenti prevista. Il che, di fatto, si tradurrà in un prolungamento



del periodo 'normale' di validità dei documenti, almeno per una volta.

nere un esplicito richiamo alle norme di legge che prevedono sanzioni penali per chiunque rilascia false dichiarazioni in atti pubblici.

La novità più interessante è rappresentata dal fatto che gli aggiornamenti delle iscrizioni anagrafiche conseguenti ai cambi di residenza dovranno, d'ora in poi, essere effettuate entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni da parte dei cittadini interessati e che gli effetti giuridici dei trasferimenti (e delle altre variazioni) decorreranno dalla data della dichiarazione stessa.

Ma affinché questa procedura super-veloce funzioni al meglio, è necessario che i Comuni siano in condizione di effettuare con celerità ed efficacia i controlli incrociati sulle dichiarazioni anagrafiche rese dai cittadini, onde evitare - ad esempio - situazioni di doppia residenza in comuni diversi, finti trasferimenti per usufruire di agevolazioni tariffarie o fiscali, ecc. Ed è qui che la burocrazia si prende la sua rivincita.

La versione del decreto-semplificazioni pubblicata in Gazzetta Ufficiale, infatti, prevede uno slittamento di 90 giorni dell'entrata in funzione del nuovo meccanismo, per consentire che le attuali norme sulle verifiche anagrafiche da parte dei comuni vengano aggiornate tramite un emanando regolamento interministeriale Interno-Pubblica Amministrazione. Le nuove regole dovranno prevedere che i controlli incrociati da parte delle amministrazioni comunali sulla veridicità delle dichiarazioni anagrafiche rilasciate dai cittadini dovranno concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data della dichiarazione stessa. Non molti, dopo tutto... a parte il fatto che le vecchie norme degli anni '80

(art. 18 D.P.R. 223/1989), nell'era della preistoria informatica, di giorni per i controlli ne concedevano 40.

Il decreto (art. 6) stabilisce anche che tutte le comunicazioni e le trasmissioni di atti e di documenti tra amministrazioni pubbliche per adempimenti connessi alle variazioni anagrafiche e di stato civile dovranno avvenire esclusivamente per via telematica. Ad essere interessate sono soprattutto le amministrazioni comunali.

Gli esempi sono numerosi: si va dagli atti di nascita, matrimonio, divorzio, morte e aggiornamento delle liste elettorali, che devono viaggiare da un comune all'altro (e per i quali i tempi "normali" di attesa oggi sono di almeno 10/15 giorni), alle comunicazioni tra comuni e questure per le iscrizioni anagrafiche degli immigrati; o comunicazioni tra comuni e notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio; ecc. Il Dipartimento della Funzione Pubblica stima che questo flusso continuo riguardi non meno di 7 milioni di comunicazioni ogni anno, che potrebbero generare un risparmio di circa 10 milioni di euro se venissero effettuate non più in forma cartacea, ma esclusivamente telematica.

Ma passare immediatamente alla fase operativa può rivelarsi meno semplice del previsto, anche perché la rete telematica delle anagrafi comunali non copre ancora il 100% delle amministrazioni esistenti. Ne sembra consapevole il legislatore che, non a caso, prevede 6 mesi di tempo (termine tutt'altro che perentorio, a nostro avviso...) affinché siano emanati uno o più decreti interministeriali Interno - Pubblica Amministrazione per disciplinare le modalità attuative delle nuove procedure telematiche.